



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA DELLA REGIONE SARDEGNA

Norme tecniche generali

2012



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

INDICE

Premessa	pag. 2
Norme tecniche per le pratiche agronomiche	pag. 3
• Scelta dell'ambiente di coltivazione e vocazionalità	pag. 3
• Mantenimento dell'agroecosistema naturale	pag. 3
• Scelta varietale e materiale di moltiplicazione	pag. 3
• Sistemazione e preparazione del suolo all'impianto e alla semina	pag. 4
• Avvicendamento colturale	pag. 5
• Semina, trapianto, impianto	pag. 6
• Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti	pag. 7
• Gestione dell'albero e della fruttificazione	pag. 8
• Fertilizzazione	pag. 9
• Irrigazione	pag. 13
• Altri metodi di produzione e aspetti particolari	pag. 15
• Raccolta	pag. 16
Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti	pag. 17
• Indicazioni Generali	pag. 17
• Concia delle sementi e materiale di moltiplicazione	pag. 18
• Vincoli e consigli nella scelta dei prodotti fitosanitari	pag. 19
• Prodotti autorizzati in agricoltura biologica	pag. 19
• Uso delle trappole	pag. 19
• Vicoli da etichetta	pag. 20
• Smaltimento scorte	pag. 20
• Fitoregolatori	pag. 20
• Fumiganti	pag. 21
• Controllo delle infestanti	pag. 21
• Modalità lettura schede di difesa integrata e controllo delle infestanti	pag. 22
Elenco delle zone montane e svantaggiate	pag. 22



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Premessa

Il sistema di produzione “Produzione Integrata” prevede l'utilizzo di tutti i metodi e mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici.

La finalità principale del sistema di Produzione Integrata è quella di coniugare tecniche produttive compatibili con la tutela dell'ambiente che favoriscano una diminuzione dell'uso di fertilizzanti, fitofarmaci e diserbanti, la tutela della salute degli operatori addetti al settore e dei consumatori e salvaguardi le esigenze tecnico-economiche dei moderni sistemi produttivi.

Le norme tecniche sono state elaborate tenendo conto dei Principi generali, criteri e linee guida per le Pratiche Agronomiche e delle Linee guida nazionali per la Difesa Integrata approvate il 16 settembre 2010 dal Comitato Produzione Integrata.

Le norme tecniche sono oggetto di continua revisione ed aggiornamento. Le aziende che aderiscono alla produzione integrata sono tenute all'applicazione delle norme aggiornate.

Le norme generali comprendono una parte relativa alle pratiche agronomiche ed una parte relativa alla difesa fitosanitaria e al controllo delle infestanti.

I vincoli sono riportati nei riquadri.

Ai fini dell'evidenza dell'applicazione delle norme è obbligatoria una tenuta documentale in appositi registri.

In tal caso devono essere registrate tutte le operazioni colturali effettuate in azienda nel Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Norme tecniche per le pratiche agronomiche

Scelta dell'ambiente di coltivazione e vocazionalità

In riferimento alle colture interessate è opportuno che vengano scelte per la coltivazione le aree vocate.

La scelta dovrà essere particolarmente accurata in caso di nuova introduzione della coltura e/o varietà-nell'ambiente di coltivazione.

Pertanto, prima dell'impianto devono essere verificate le caratteristiche pedologiche e climatiche dell'area interessata.

Mantenimento dell'agroecosistema naturale

La biodiversità rappresenta la risorsa naturale maggiormente presente nei sistemi agricoli e più di altre contribuisce a ridurre l'uso delle sostanze chimiche di sintesi salvaguardando i principali organismi utili al contenimento naturale delle avversità, a salvaguardare le risorse ambientali ed a rispettare l'agroecosistema naturale.

Scelta varietale e materiale di moltiplicazione

Le varietà, gli ecotipi e i portinnesti devono essere scelti in funzione delle specifiche condizioni pedoclimatiche di coltivazione.

In linea generale, in relazione ai diversi ambienti di coltivazione, è opportuno orientarsi sulle varietà più adatte, optando per le varietà precoci e meno esigenti di acqua nelle zone più calde e siccitose, varietà resistenti ai patogeni nelle aree dove maggiore è il rischio di infezione.

Non è consentita in nessun caso la coltivazione di varietà costituite o provenienti da organismi geneticamente modificati (OGM) secondo la normativa vigente.

Il materiale di propagazione deve essere sano e garantito dal punto di vista genetico e deve essere in grado di offrire garanzie fitosanitarie e di qualità agronomica.

I materiali di moltiplicazione delle specie di cui al presente disciplinare di produzione integrata (ad esclusione delle sementi), devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) in generale, se elencati nell'allegato V del D.L.vo 214/2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nell'Unione Europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, devono essere accompagnati dal “**passaporto delle piante CE**”.

b) per le specie ortive, se elencate nell'allegato I del D.M. 14/04/97 relativo alle *norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi*, ad



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

eccezione delle sementi, devono essere accompagnate dal “documento di commercializzazione” attestante la “qualità CE”.

c) per le specie arboree, compresa la fragola, si deve ricorrere a materiale di categoria “certificato” virus esente o virus controllato secondo le norme vigenti. In assenza di tale materiale potranno essere impiegati materiali di moltiplicazione di categoria CAC, per il quale la Regione Sardegna, in caso di adesione al PSR 2007-2013, si riserva la facoltà, prima della messa a dimora, di eseguire analisi fitosanitarie di laboratorio per specifici organismi nocivi.

Le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione (tuberi, bulbi, rizomi e simili) devono essere conformi a quanto stabilito dal DPR 8 ottobre 1973 n. 1065 e successive modifiche.

Nelle norme di coltura viene indicato quando è consentita l'autoproduzione. Le piantine devono essere ottenute da semente proveniente da un processo di certificazione secondo le norme vigenti.

Sistemazione e preparazione del suolo all'impianto e alla semina

I lavori di sistemazione e preparazione del suolo all'impianto e alla semina devono essere eseguiti al fine di salvaguardare e migliorare la fertilità del suolo evitando fenomeni erosivi e di degrado.

Pertanto, le lavorazioni devono essere eseguite tenendo conto della tipologia del terreno, delle colture interessate, della giacitura, dei rischi di erosione e delle condizioni climatiche dell'area. Inoltre, devono contribuire a mantenere la struttura, favorendo un'elevata biodiversità della microflora e della microfauna del terreno ed una riduzione dei fenomeni di compattamento, consentendo l'allontanamento delle acque meteoriche in eccesso.

Nei casi in cui è possibile dal punto di vista agronomico è ammessa la tecnica della “non lavorazione”.

Qualora la preparazione del suolo deve essere eseguita con tecniche di lavorazione di particolare rilievo sull'agroambiente naturale come lo scasso, il movimento terra, la macinazione di substrati geologici, le rippature profonde, ecc., occorre considerare in modo oculato le proprietà chimiche, fisiche e biologiche del terreno per non creare squilibri del territorio. Inoltre in tale momento dovrà essere valutata la necessità di ricorrere ad interventi ammendanti e correttivi necessari per migliorare la fertilità del suolo.

In ogni caso le lavorazioni meccaniche devono creare le condizioni ottimali per la coltura, ridurre il compattamento del terreno, conservare la sostanza organica, migliorare l'efficienza, l'efficacia dell'applicazione dei prodotti fitosanitari e ridurre i consumi energetici.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Avvicendamento colturale

La successione colturale rappresenta uno strumento fondamentale per preservare la fertilità dei suoli, prevenire le avversità e salvaguardare e/o migliorare la qualità delle produzioni.

In caso di programmi che prevedono l'adesione:

- 1 dell'intera azienda o di unità di produzione omogenee per tipologie di colture, le aziende devono adottare una rotazione quinquennale che comprenda almeno tre colture e prevedere al massimo una monosuccessione per ogni coltura (quando una coltura succede a sé stessa).

Nei terreni che ricadono in aree svantaggiate di cui all'allegato – Elenco delle zone montane e svantaggiate – o con precipitazioni inferiore ai 500 mm/annui o in caso di indirizzi colturali specializzati è consentito ricorrere a un modello di successione che in una rotazione di cinque anni preveda due colture e consenta al massimo 2 ristoppi, a condizione che la coltura inserita fra i due ristoppi appartenga a una diversa famiglia botanica.

- 2 per singole colture devono essere rispettati solo i vincoli relativi al ristoppio, all'intervallo minimo di rientro della stessa coltura e alle eventuali ulteriori restrizioni alle colture inserite nell'intervallo.

Per le colture orticole a ciclo breve è ammissibile la ripetizione di più cicli nello stesso anno e ciascun anno con cicli ripetuti viene considerato come un anno di coltura; nell'ambito della stessa annata agraria, la successione fra colture orticole a ciclo breve appartenenti a famiglie botaniche diverse o un intervallo di almeno sessanta giorni senza coltura tra due cicli della stessa ortiva, sono considerati sufficienti al rispetto dei vincoli di avvicendamento.

Per le colture orticole pluriennali (es. carciofo, asparago) è necessario un intervallo minimo di almeno due anni, ma negli impianti dove sono stati evidenziati problemi fitosanitari è necessario adottare un intervallo superiore.

Le colture erbacee poliennali non tecnicamente avvicendabili non sono soggetti ai vincoli dell'avvicendamento.

Le aziende che coltivano colture erbacee poliennali in una rotazione quinquennale devono prevedere almeno due anni di intervallo senza monosuccessione della stessa coltura.

I cereali autunno-vernini (frumento duro, orzo, ecc) sono considerati colture analoghe ai fini del ristoppio.

Per il riso, considerata la peculiarità del tipo di coltivazione legata alla sistemazione della camera, è ammessa la monosuccessione per cinque anni consecutivi.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le colture erbacee poliennali avvicendate e il maggese vengono considerati ai fini del conteggio come una singola coltura.

Gli erbai sono considerati agli effetti dell'avvicendamento colture di durata annuale

Le colture erbacee foraggiere di durata almeno triennale devono essere seguite da una coltura diversa; in loro presenza è possibile avere una rotazione con solo due colture nei cinque anni ed è comunque ammesso un unico ristoppio per coltura

Le colture protette coltivate all'interno di strutture fisse in coltura protetta (che permangono almeno cinque anni sulla medesima porzione di appezzamento) sono svincolate dall'obbligo della successione purché almeno ad anni alterni vengono effettuati interventi di solarizzazione (di durata minima di 60 giorni) o altri sistemi non chimici di contenimento delle avversità (vapore, biofumigazione con ricorso a essenze biocide appartenenti alla famiglia delle crucifere o brassicacee, ecc.).

Nel caso di reimpianto di colture arboree è opportuno prima di procedere al reimpianto:

- lasciare a riposo il terreno per almeno un anno durante il quale praticare una coltura estensiva oppure il sovescio;
- asportare i residui radicali della coltura precedente;
- effettuare una concimazione con sostanza organica attraverso letamazioni o sovescio;
- sistemare possibilmente le nuove piante in posizione diversa da quella occupata dalle precedenti;
- utilizzare portainnesti adatti allo specifico ambiente di coltivazione.

Si sconsiglia il reimpianto qualora si siano manifestate fisiopatie oppure siano emerse dalle analisi chimico-fisiche del terreno particolari problematiche. In questi casi si raccomanda di lasciare a riposo il terreno per un congruo periodo durante il quale praticare una coltura estensiva o il sovescio.

Qualora fosse necessario, per prevenire specifiche problematiche fitosanitarie, il servizio competente in materia fitosanitaria dell'Assessorato dell'Agricoltura individua che una stessa coltura ritorni sullo stesso terreno con un maggiore intervallo o altre limitazioni nelle successioni delle diverse colture. In tal caso tali intervalli verranno definiti con provvedimenti regionali.

6. Semina, trapianto, impianto

L'esecuzione della semina, trapianto o impianto deve essere effettuata tenendo conto dell'epoca e dell'investimento più appropriate per le singole specie.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Per le colture annuali tali scelte devono consentire di raggiungere rese produttive adeguate, nel rispetto dello stato fitosanitario delle colture, limitando l'impatto negativo delle malerbe, delle malattie e dei fitofagi, ottimizzando l'uso dei nutrienti e consentendo il risparmio idrico.

Nel perseguire le medesime finalità, anche nel caso delle colture perenni devono essere rispettate le esigenze fisiologiche della specie e della varietà considerate.

7. Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti

La gestione del suolo e le relative tecniche di lavorazione sono finalizzate al miglioramento delle condizioni di adattamento delle colture con l'ottica di migliorare la produzione, favorire il controllo delle infestanti, migliorare l'efficienza dei nutrienti riducendo le perdite per lisciviazione, ruscellamento ed evaporazione, mantenere il terreno in buone condizioni strutturali, prevenire fenomeni di erosione e smottamenti, preservare il contenuto in sostanza organica e favorire la penetrazione delle acque meteoriche e di irrigazione.

Le aziende, fatte salve specifiche situazioni pedologiche e colturali, dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

Negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30%:

- per le colture erbacee sono consentite la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione;
- per le colture arboree all'impianto sono ammesse solo le lavorazioni localizzate o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente e nella gestione ordinaria l'inerbimento, anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci.

Negli appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%:

- per le colture erbacee sono consentite la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione, nonchè lavorazioni ad una profondità massima di 30 cm, ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione; è obbligatoria la realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri o prevedere, in situazioni geo-pedologiche particolari e di frammentazione fondiaria, idonei sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione.
- per le colture arboree sono consentite all'impianto lavorazioni ad una profondità massima di 30 cm, ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione; inoltre è consentita anche la lavorazione a due strati con aratura a massimo 30 cm e ripuntatura a profondità maggiori.
- per le colture arboree è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila (inteso anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci). In condizioni di bassa piovosità (inferiore a 500 mm all'anno) nel



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

periodo primaverile-estivo l'inerbimento (inteso come vegetazione spontanea gestita con lo sfalcio) può essere omesso in condizione di suoli con tessitura, argilloso, argilloso-limoso, argilloso-sabbioso, franco-limoso-argilloso, francoargilloso e franco-sabbioso-argilloso (classificazione USDA). In alternativa all'inerbimento nel periodo primaverile estivo nei terreni sopraccitati è ammessa l'erpatura ad una profondità massima di 10 cm o la scarificazione

Nelle aree in pianura:

- è obbligatorio per le colture arboree mantenere l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm all'anno) possono essere anticipate le lavorazioni.
- sui terreni dove vige il vincolo dell'inerbimento dell'interfila delle colture arboree sono ammessi gli interventi di interrimento localizzato dei concimi meno impattanti (vedi capitolo fertilizzazione).

I trattamenti con prodotti fitosanitari al terreno e quelli per il controllo delle erbe infestanti sono disciplinati dalle schede tecniche di difesa fitosanitaria integrata e diserbo contenute nel presente documento di produzione integrata.

Qualora si ricorra alla tecnica della pacciamatura, si raccomanda preferibilmente l'utilizzo di materiali pacciamanti biodegradabili o riciclabili.

8. Gestione dell'albero e della fruttificazione

Al fine di favorire un corretto equilibrio delle esigenze quali-quantitative delle produzioni e di migliorare lo stato sanitario della coltura dovranno essere effettuati sulle colture arboree interventi quali potature, piegature e altre pratiche quali l'utilizzo di impollinatori e il diradamento.

L'eventuale impiego dei fitoregolatori dovrà essere previsto nelle norme tecniche delle singole colture indicate nelle tabelle alle norme di difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

9. Fertilizzazione

La fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia ambientale, del mantenimento della fertilità e della prevenzione delle avversità.

La fertilizzazione deve pertanto basarsi su metodi razionali di valorizzazione e miglioramento delle proprietà intrinseche dei terreni che influiscono sulla produttività, conservandone la fertilità chimica e reintegrandone le asportazioni con i necessari apporti di sostanze nutritive.

La stesura di un corretto piano di fertilizzazione non può prescindere dalla conoscenza delle caratteristiche del suolo, evidenziate mediante rilievi aziendali, prelievo di campioni e loro analisi, interpretazione e traduzione in decisioni operative che tengano conto anche dei fabbisogni delle colture in funzione della resa prevista, delle asportazioni, della disponibilità di macroelementi nel terreno, delle perdite tecnicamente inevitabili dovute a percolazione ed evaporazione, dell'avvicendamento colturale e delle tecniche di coltivazione adottate compresa la fertirrigazione, dei fertilizzanti impiegabili, delle modalità e epoche di distribuzione.

Nella determinazione dei nutrienti occorre applicare il criterio di evitare di apportare al sistema terreno-pianta attraverso le concimazioni, quantità di elementi nutritivi superiori alle asportazioni delle colture, pur maggiorandoli delle possibili perdite e fatti salvi i casi di scarse dotazioni di fosforo e potassio evidenziati dalle indagini analitiche.

Le analisi del terreno, effettuate su campioni rappresentativi e correttamente interpretate, sono funzionali alla stesura del piano di fertilizzazione, pertanto è necessario averle disponibili prima della stesura del piano stesso. E' comunque ammissibile, per il primo anno di adesione, una stesura provvisoria del piano di fertilizzazione, da "correggere" una volta che si dispone dei risultati delle analisi; in questo caso si prendono a riferimento i livelli di dotazione elevata.

Per la valutazione della fertilità del suolo e degli altri principali parametri della fertilità in relazione alle colture di riferimento l'analisi del suolo deve essere effettuata almeno per ciascuna area omogenea dal punto di vista pedologico ed agronomico (inteso sia in termini di avvicendamento colturale che di pratiche colturali di rilievo).

L'analisi fisico-chimica del terreno deve contenere almeno le informazioni relative alla granulometria, al pH, alla CSC, alla sostanza organica, al calcare totale e al calcare attivo, all'azoto totale, al potassio scambiabile e al fosforo assimilabile, al rapporto C/N.

Se sui terreni in oggetto sono disponibili carte pedologiche o di fertilità i parametri analitici da valutare si possono ridurre quando altri elementi (ad esempio granulometria, pH, calcare totale) sono sufficientemente conosciuti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Dopo cinque anni dalla data delle analisi del terreno, occorre ripetere solo quelle determinazioni analitiche che si modificano in modo apprezzabile nel tempo (sostanza organica, azoto totale, potassio scambiabile e fosforo assimilabile).

Per quelle proprietà del terreno che non si modificano sostanzialmente (tessitura, pH, calcare attivo e totale, capacità di scambio cationico o CSC) non sono richieste nuove determinazioni. Nel caso vengano messi in atto interventi di correzione del pH, quest'ultimo parametro deve essere nuovamente determinato.

Le analisi devono essere eseguite:

per le colture erbacee almeno ogni 5 anni;

- per le colture arboree all'impianto o, nel caso di impianti già in essere, all'inizio del periodo di adesione alla produzione integrata; i risultati analitici possono conservare la loro validità per l'intera durata dell'impianto arboreo.

E' richiesta l'effettuazione di una analisi almeno per ciascuna area omogenea dal punto di vista pedologico ed agronomico (inteso sia in termini di avvicendamento colturale che di pratiche colturali di rilievo).

Sono ritenute valide anche le analisi eseguite nei 5 anni precedenti l'inizio dell'adesione alla produzione integrata.

Le determinazioni e l'espressione dei risultati analitici devono essere conformi a quanto stabilito dai "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo" approvati con D.M. del 13 settembre 1999 (e pubblicati sul suppl. ord. della G.U. n. 248 del 21/10/99).

Nell'allegato 1 sono riportate le istruzioni per il campionamento dei terreni e l'interpretazione delle analisi.

Per determinate colture, in particolare per le colture arboree, l'analisi fogliare o altre tecniche equivalenti (come ad esempio l'uso dello "SPAD" per stimare il contenuto di clorofilla) possono essere utilizzate come strumenti complementari. Tali tecniche sono utili per stabilire lo stato nutrizionale della pianta e per evidenziare eventuali carenze o squilibri di elementi minerali.

In caso di disponibilità di indici affidabili per la loro interpretazione, i dati derivati dall'analisi delle foglie o dalle tecniche equivalenti, possono essere utilizzati per impostare meglio il piano di concimazione.

Piano fertilizzazione analitico con metodo del bilancio:

Sulla base dei risultati delle analisi del suolo e di una serie di valutazioni tra le quali rientrano le asportazioni, le disponibilità di macroelementi nel terreno, le perdite tecnicamente inevitabili dovute a percolazione ed evaporazione, l'avvicendamento colturale e le tecniche di coltivazione adottate



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

compresa la fertirrigazione, deve essere effettuata la predisposizione di un piano di fertilizzazione con l'individuazione dei quantitativi massimi dei macro elementi nutritivi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo colturale.

Il piano di fertilizzazione è riferito ad una zona omogenea a livello aziendale o sub-aziendale o alla singola coltura nell'ottica di una razionale distribuzione dei fertilizzanti (naturalì e/o di sintesi).

L'impostazione del piano di fertilizzazione deve prendere in considerazione:

- Dati identificativi degli appezzamenti
- Caratteristiche del terreno e dotazione in elementi nutritivi
- Individuazione dei fabbisogni delle colture almeno per azoto, fosforo e potassio in funzione della resa prevista,
- Fertilizzanti impiegabili
- Modalità ed epoche di distribuzione.

Le modalità di definizione del piano di fertilizzazione sono riportate nell'allegato 2.

Non è richiesta la stesura del piano di fertilizzazione nelle situazioni in cui non venga praticata alcuna fertilizzazione. Tale indicazione va riportata nelle "note" del registro delle operazioni di produzione, per l'annata agraria in corso specificando la/e coltura/e non fertilizzata/e.

In alternativa alla redazione di un piano di fertilizzazione analitico definito mediante il bilancio classico è possibile adottare il modello semplificato secondo le schede a dose standard per coltura.

La dose standard va intesa come la dose di macroelemento da prendere come riferimento in condizioni ritenute ordinarie di resa produttiva, di fertilità del suolo e di condizioni climatiche.

La dose standard così definita può essere modificata in funzione delle situazioni individuate all'interno della scheda di fertilizzazione, pertanto sono possibili incrementi se, ad esempio, si prevedono:

- una maggiore produzione rispetto a quella definita come standard;
- scarsa dotazione di sostanza organica;
- casi di scarsa vigoria;
- dilavamento da forti piogge invernali o anche in periodi diversi;
- casi di cultivar tardive ecc..

Diversamente si eseguono delle riduzioni alla dose standard laddove sussistano condizioni di minore produzione rispetto a quella individuata come standard (ordinaria), si apportano ammendanti, eccessiva vigoria o lunghezza del ciclo vegetativo, elevato tenore di sostanza organica, ecc.

Ulteriori indicazioni per le schede a dose standard sono riportate nell'Allegato 3

Le schede di fertilizzazione standard sono riportate nelle norme tecniche di coltura.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In caso di adozione delle schede a dosi standard l'azienda è tenuta a indicare le eventuali motivazioni di incremento o decremento che si verificano nella sua specifica situazione.

Per le aree omogenee (così come definite nelle Linee Guida Fertilizzazione), che differiscono solo per la tipologia colturale (seminativo, orticole ed arboree) e che hanno superfici inferiori:

- a 1000 mq per le colture orticole;
- a 5000 mq per le colture arboree;
- a 10000 mq per le colture erbacee;

non sono obbligatorie le analisi del suolo. In questi casi nella predisposizione del piano di fertilizzazione si assumono come riferimento i livelli di dotazione in macroelementi elevati.

Nel caso in cui non vi siano apporti di fertilizzanti non è richiesta l'esecuzione delle analisi.

In tutti i casi permane l'obbligo di esecuzione delle analisi per i beneficiari della Misura 214 del PSR 2007/2013

Nella corretta gestione della pratica di fertilizzazione si devono tenere presenti le seguenti indicazioni d'applicabilità generale:

- la dose complessiva d'azoto, opportunamente calcolata, deve essere ripartita proporzionalmente tra intervento di pre impianto (di fondo) ed intervento/i di copertura, che dovranno essere quantificati singolarmente e distribuiti nell'arco del ciclo colturale sulla base dei fabbisogni della coltura ed in relazione alla tessitura del substrato;
- per le colture arboree in caso di apporti di azoto superiori a 60 kg/ha di azoto non è ammessa un'unica distribuzione; per le colture erbacee in caso di apporti di azoto superiori a 100 kg/ha di azoto non è ammessa un'unica distribuzione; questi vincoli non si applicano in caso di concimi a lenta cessione di azoto;
- per le colture poliennali, o comunque in caso di carenze nel terreno, il piano di fertilizzazione può prevedere per P, K e Mg adeguate fertilizzazioni di anticipazione o di arricchimento in fase di impianto
- nel caso di doppia coltura (es. principale e intercalare) o di più cicli di coltivazione della stessa coltura ripetuti (es. orticole a ciclo breve), gli apporti di fertilizzanti devono essere calcolati per ogni coltura/ciclo colturale; nel calcolo occorre tenere conto delle sole asportazioni e precessioni colturali ma non dei parametri di dilavamento o altri aspetti che hanno valenza solo per la coltura principale;
- nel caso delle colture di IV gamma per tutto l'arco dell'anno, non si deve superare la quantità massima di 450 unità di azoto, 350 unità di P₂O₅ e 600 unità di K₂O.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nelle colture di IV gamma non si deve effettuare nessuna applicazione azotata per due cicli dopo l'eventuale letamazione

L'epoca e la modalità di distribuzione della dose complessivamente calcolata devono essere scelte in modo oculato per evitare perdite degli elementi nutritivi per dilavamento, specialmente in presenza di substrati tendenzialmente sciolti e con scarsa capacità di scambio.

E' consigliata la distribuzione del fosforo in forma localizzata in corrispondenza delle radici.

La calcitazione del terreno è pratica ammessa, sia come correzione sia come fertilizzazione; le dosi da somministrare devono essere determinate in funzione del pH del terreno e/o della sua dotazione in calcio come elemento disponibile.

Le eventuali concimazioni fogliari, sono ammesse per rimediare, in breve tempo, a carenze e squilibri nutrizionali di meso e microelementi, effettivamente accertate attraverso l'interpretazione della sintomatologia da carenza o attraverso l'analisi fogliare.

È consentito l'impiego di tutti i concimi minerali e organici e degli ammendanti autorizzati dalla legislazione in materia. Ogni intervento deve essere preso in considerazione ai fini del piano di fertilizzazione.

In tutti i casi e' raccomandato l'utilizzo dei fertilizzanti organici che devono essere conteggiati nel piano di fertilizzazione in funzione della dinamica di mineralizzazione. L'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in qualità di fertilizzanti, vedi D. Lgs. 99/92, non è ammesso, ad eccezione di quelli di esclusiva provenienza agroalimentare. Sono inoltre impiegabili anche i prodotti consentiti dal Reg. CE 834/07 relativo ai metodi di produzione biologica.

Nelle zone vulnerabili ai nitrati è obbligatorio il rispetto di quanto stabilito dal Programma di Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea approvato con delibera della Giunta Regionale n. 14/17 del 4.4.2006.

10. Irrigazione

L'irrigazione deve soddisfare il fabbisogno idrico della coltura allo scopo di contenere lo spreco di acqua, la lisciviazione dei nutrienti e lo sviluppo di avversità.

Ove possibile dovrà essere predisposto un piano di irrigazione sulla base dei dati termopluviometrici aziendali o messi a disposizione dal Dipartimento Specialistico Regionale Idrometeoclimatico dell'ARPA, dei fabbisogni della coltura, in funzione delle differenti fasi fenologiche, delle tipologie di suolo, della continuità o meno nella fornitura di acqua e delle condizioni climatiche dell'area.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il piano deve riportare le indicazioni relative al calcolo del fabbisogno di acqua irrigua, dei turni e dei volumi di adacquamento massimi in funzione del tipo di terreno, nonché qualunque altro elemento utile per la gestione ottimale dell'irrigazione.

Le aziende che non elaborano un piano di irrigazione sono, in ogni caso, tenute a registrare su apposite schede la data e il volume di irrigazione, il dato di pioggia e i volumi massimi di intervento irriguo in funzione del tipo di terreno come di seguito meglio specificato

1)Data e Volume di irrigazione

- in caso di irrigazione per asperzione: deve essere registrata la data e volume di irrigazione, stimato sulla base degli impianti di distribuzione, utilizzato per ogni intervento; per le sole aziende di superficie irrigabile inferiore ad 1 ha può essere indicato il volume di irrigazione distribuito per l'intero ciclo colturale prevedendo in questo caso la indicazione delle date di inizio e fine irrigazione.
 - in caso di microirrigazione: deve essere registrato il volume di irrigazione stimato per l'intero ciclo colturale (intervalli inferiori) prevedendo l'indicazione delle date di inizio e fine irrigazione.
- In caso di gestione consortile o collettiva dei volumi di adacquamento i dati sopra indicati possono essere forniti a cura della struttura che gestisce la risorsa idrica.

2)Dato di pioggia

- deve essere rilevato quando possibile perchè l'azienda è dotata di pluviometro o di capannina meteorologica o reperendo i dati forniti dal Dipartimento Specialistico Regionale Idrometeorologico dell'ARPA. Sono esentate dalla registrazione del dato di pioggia le aziende che utilizzano impianti microirrigui o di superficie aziendale inferiore ad 1 ha.

3)Volume di adacquamento:

In ogni caso l'azienda deve rispettare, per ciascun intervento irriguo, il volume massimo previsto in funzione del tipo di terreno desunto dalla seguente tabella, compatibilmente con le caratteristiche e le modalità di distribuzione dei sistemi irrigui collettivi utilizzati, ove presenti, sul territorio:

Tipo di terreno	Millimetri	Metri cubi ad ettaro
Terreno sciolto	35	350
Terreno medio impasto	45	450
Terreno argilloso	55	550



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Devono essere anche rispettati i volumi massimi di adacquamento stagionale per coltura riportati nelle norme tecniche specifiche per coltura.

In relazione alle esigenze dell'azienda i piani di irrigazione possono essere redatti anche utilizzando sia supporti aziendali specialistici (ad es. programmi informatici) sia strumenti tecnologici diversi per la registrazione dei dati di pioggia e umidità del suolo (ad es. pluviometri, tensiometri ecc.). Per la definizione del proprio piano di irrigazione le aziende possono anche rivolgersi alla consulenza fornita dagli Sportelli Unici Territoriali dell'Agenzia LAORE.

Ove possibile deve essere privilegiato il ricorso a metodi di irrigazione a maggiore efficienza e risparmio idrico (irrigazione a goccia, microirrigazione), tenuto conto delle modalità di distribuzione dei sistemi irrigui collettivi eventualmente utilizzati.

Non è ammessa l'irrigazione per scorrimento e per sommersione fatta eccezione per il riso.

In caso di assenza di irrigazione non è previsto alcun adempimento.

Nel caso di stagioni particolarmente siccitose che rendano necessario ricorrere all'irrigazione di soccorso, pena la perdita o la pesante riduzione del reddito, è richiesta la registrazione dell'intervento irriguo e la giustificazione relativa attraverso bollettini agrometeorologici o altre evidenze oggettive.

Si consiglia di adottare, quando tecnicamente realizzabile, la pratica della fertirrigazione al fine di migliorare sia l'efficienza dei fertilizzanti che dell'acqua distribuita.

E' opportuno verificare la qualità delle acque per l'irrigazione, evitando quando possibile l'impiego sia di acque saline, sia di acque batteriologicamente contaminate o contenenti elementi inquinanti. A tal fine si consiglia di prevedere analisi chimico-fisiche e microbiologiche delle acque di irrigazione per valutarne l'idoneità all'uso.

11. Altri metodi di produzione e aspetti particolari

Colture fuori suolo

E' ammessa l'applicazione del sistema di produzione integrata alla tecnica di produzione fuori suolo ponendo particolare attenzione alla completa riciclabilità dei substrati e alla riutilizzazione agronomica delle acque reflue.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Riscaldamento colture protette

I combustibili ammessi sono esclusivamente il metano, olio e gasolio a basso contenuto di zolfo, i combustibili di origine vegetale (pigne, pinoli, altri scarti di lavorazione del legno) e tutti i combustibili a basso impatto ambientale. Sono ammessi inoltre tutti i sistemi di riscaldamento che impiegano energie alternative (geotermia, energia solare, reflui di centrali elettriche).

12. Raccolta

L'epoca e le modalità di raccolta devono essere scelte in funzione della specie ed eventualmente varietà, e in riferimento alla destinazione finale dei prodotti, nell'ottica del mantenimento delle migliori caratteristiche dei prodotti.

In ogni caso i prodotti devono essere sempre identificati al fine di permetterne la rintracciabilità, in modo da renderli facilmente distinguibili rispetto ad altri prodotti ottenuti con modalità produttive diverse.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti

1. Indicazioni Generali

La difesa fitosanitaria ed il controllo delle infestanti devono essere attuati impiegando tutte quelle strategie che, integrando tra loro i diversi mezzi disponibili (agronomici, fisici, meccanici, biologici e chimici), consentano di utilizzare razionalmente gli agrofarmaci nella minore quantità possibile favoriscono il ricorso a quelle sostanze attive e formulazioni a minor impatto verso l'uomo e l'ambiente e che nel contempo presentano caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili e sostenibili.

Particolare importanza va quindi riposta, nel rispetto della normativa vigente, nell'attuazione di interventi tesi a:

- adottare sistemi di monitoraggio razionali che consentano di valutare adeguatamente la situazione fitosanitaria delle coltivazioni;
- favorire l'utilizzo degli ausiliari;
- promuovere la difesa fitosanitaria attraverso metodi biologici, biotecnologici, fisici, agronomici in alternativa alla lotta chimica;
- limitare l'esposizione degli operatori ai rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, (dispositivi di protezione personale, DPI, ecc.);
- razionalizzare la distribuzione dei prodotti fitosanitari limitandone la quantità lo spreco e le perdite per deriva: definizione di volumi d'acqua di riferimento e metodiche per il collaudo e la taratura delle attrezzature (ecc.);
- limitare gli inquinamenti puntiformi derivanti da una non corretta preparazione delle soluzioni da distribuire e dal non corretto smaltimento delle stesse;
- ottimizzare la gestione dei magazzini in cui si conservano i prodotti fitosanitari;
- smaltire adeguatamente i contenitori dei prodotti fitosanitari.

La corretta gestione fitosanitaria delle colture agrarie e la sostenibilità dell'agroecosistema non può prescindere da un'ideale impostazione di tutte le pratiche agronomiche necessarie all'attuazione dei diversi processi produttivi, che possono giocare un ruolo fondamentale nel prevenire o limitare l'insorgere e/o il diffondersi delle diverse avversità che vanno ad incidere negativamente sulle diverse colture e sui diversi cicli colturali. Questo favorisce la prevenzione e la difesa attiva e passiva dalle diverse avversità.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nelle strategie di intervento di difesa fitosanitaria il mezzo chimico va impiegato solo nei casi in cui il patogeno raggiunga la soglia di intervento.

Le soglie di intervento indicate nelle tabelle di difesa sono obbligatorie.

Nelle strategie di difesa integrata il mezzo chimico deve essere impiegato quando è accertata sistematicamente nell'agrosistema la presenza di un patogeno o di un fitofago, la pianta ospite è suscettibile all'infestazione e si realizzano le condizioni di inizio dell'infestazione dell'avversità.

Per quanto riguarda le colture protette, oltre alle forme d'intervento sopra indicate occorre effettuare:

- la scelta di varietà resistenti o tolleranti alle avversità;
- la disinfezione periodica della struttura e degli impianti di irrigazione;
- la cura dell'areggiamento e del controllo dei parametri climatici;
- il posizionamento e manutenzione di reti antinsetto alle varie aperture della serra con particolare per le colture e per gli areali in cui risulta elevato il rischio di infezioni virali trasmesse da fitofagi vettori;
- il ricorso alla pacciamatura su tutta la superficie o almeno sulla fila di coltivazione;
- uso preferenziale di mezzi fisici come la solarizzazione (vedi norme relative alle pratiche agronomiche);
- il ricorso preferenziale (quando le condizioni climatiche lo consentano) a sistemi di allegagione naturali (pronubi impollinatori, vibratura, getti di aria compressa).

2. Concia delle sementi e materiale di moltiplicazione

E' consentita la concia di tutte le sementi ed il trattamento del materiale di moltiplicazione con i prodotti registrati per tali impieghi, tranne per le colture per le quali tali impiego è specificatamente vietato.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Vincoli e consigli nella scelta dei prodotti fitosanitari

Fatta eccezione per i casi in cui sia accertata la mancanza di alternative valide devono essere esclusi o utilizzati in modo molto limitato, i prodotti tossici e molto tossici. Devono altresì essere esclusi o utilizzati con forte limitazione i prodotti Xn con frasi di rischio relative ad effetti cronici sull'uomo (R40, R60, R61, R62, R63, R68).

E' obbligatorio dare preferenza alle formulazioni Nc, Xi e Xn quando della stessa sostanza attiva esistano anche formulazioni di classe tossicologica T o T+.

Analogamente è obbligatorio dare preferenza alle formulazioni Nc e Xi quando della stessa sostanza attiva esistano formulazioni a diversa classe tossicologica (Xn, T o T+) con frasi di rischio relative ad effetti cronici sull'uomo (R40, R60, R61, R62, R63, R68).

4. Prodotti autorizzati in agricoltura biologica

Possono essere utilizzate tutte le sostanze attive previste dal Reg. CE n. 834/2007 e successive modifiche, a condizione che siano regolarmente registrati in Italia, con eccezione dei formulati classificati come T e T+ che potranno essere utilizzati solo se specificatamente indicati nelle norme tecniche di coltura.

5. Uso delle trappole

L'impiego delle trappole è obbligatorio tutte le volte che le catture sono ritenute necessarie per giustificare l'esecuzione di un trattamento.

Le aziende che non ottemperano all'obbligo delle le trappole per accertare la presenza di un fitofago non potranno richiedere nessuna deroga specifica.

Il posizionamento nell'ambito della azienda delle trappole non è obbligatorio quando per la giustificazione di un trattamento è possibile fare riferimento a monitoraggi comprensoriali previsti nelle norme tecniche regionali. Inoltre, è possibile non ricorrere alle trappole quando per la giustificazione di un trattamento sia previsto, in alternativa, il superamento di una soglia d'intervento.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. Vincoli da etichetta

Nell'applicazione delle norme tecniche devono comunque sempre essere rispettate le indicazioni riportate sulle etichette dei formulati commerciali approvate con decreto del Ministero della Salute. In caso di contraddizione devono essere sempre rispettate le indicazioni riportate sulle etichette.

7. Smaltimento scorte

E' autorizzato l'impiego dei prodotti fitosanitari previsti nelle norme tecniche stabilite per un anno, ma esclusi nell'anno seguente. Tale indicazione deve intendersi valida esclusivamente per l'esaurimento delle scorte presenti e registrate nelle schede di magazzino alla data dell'entrata in vigore delle nuove norme o per le quali sia dimostrabile l'acquisto prima di tale data. Tale autorizzazione, valida solo per una annata agraria, non può intendersi attuabile qualora siano venute meno le autorizzazioni all'impiego e può essere applicata utilizzando le sostanze interessate secondo le modalità previste nelle norme tecniche nell'anno precedente.

8. Sostanze attive revocate

Nelle norme tecniche di coltivazione non vengono generalmente considerate le sostanze attive che, a seguito del processo di revisione previsto dalla Direttiva CEE 91/414, vengono revocate, anche se è previsto un periodo per lo smaltimento delle scorte a partire dalla data di revoca.

9. Fitoregolatori

L'uso dei fitoregolatori si prevede solo per quelle colture per le quali l'applicazione di questi prodotti fitosanitari sia tecnicamente indispensabile per l'ottenimento della produzione.

E' vietato quindi l'impiego di fitoregolatori di sintesi salvo diverse indicazioni riportate nelle schede di coltura.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

10. Fumiganti

L'uso di prodotti fumiganti per pratiche di disinfezione chimica del terreno per il controllo dei nematodi è ammesso solamente quando si dimostrino inefficaci o non sostenibili economicamente tutte le misure agronomiche, fisiche e biologiche alternative e deve essere preventivamente autorizzato dal tecnico competente.

11. Controllo delle infestanti

Devono essere adottati accorgimenti atti a limitare la diffusione di semi e di altri organi di propagazione della flora infestante e quando possibile si deve ricorrere ai mezzi meccanici per il controllo delle infestanti nate tra le file.

Il controllo chimico delle infestanti potrà essere effettuato solo sulle superfici effettivamente destinate alla coltura. Dovrà essere data preferenza agli interventi di diserbo meccanico o fisico e a interventi chimici localizzati.

Nelle rimanenti aree improduttive (capezzagne, arginelli, bordi stradali o di canali, ecc.) si potrà ricorrere solo ad interventi di tipo meccanico a meno che, il controllo chimico di tali aree improduttive, nonché delle superfici immediatamente adiacenti agli apprestamenti protettivi, faccia parte di una strategia di difesa in grado di limitare le infestazioni da parte di vettori di virus.

Le sostanze attive autorizzate per il controllo delle infestanti devono essere utilizzate con le modalità e le dosi unitarie (Litri o Kg/Ha) previste nelle norme tecniche per il controllo delle infestanti ad eccezione degli interventi di bonifica da infestanti perenni, da effettuarsi in assenza di coltura, nel quale caso potranno essere impiegati i quantitativi specificamente previsti in etichetta.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

12. Modalità lettura schede di difesa integrata e controllo delle infestanti

I criteri, le limitazioni e i vincoli che nelle schede tecniche di difesa e controllo delle infestanti vengono riportati in "grassetto" sono da considerarsi obbligatori.

(Norme di Difesa integrata)

Le norme di difesa integrata delle singole colture sono ripartite in schede distinte per ciascuna coltura. In ogni scheda vengono riportate le seguenti voci:

Avversità: vengono riportate le avversità, con indicazione in italiano e nome scientifico, nei confronti delle quali si propongono le strategie di difesa; vengono considerate le principali avversità normalmente diffuse in ambito regionale.

Criteri d'intervento: per ciascuna avversità sono indicati i criteri di intervento che possono essere adottati per una corretta difesa integrata (agronomico, biologico, chimico); sono riportate anche eventuali soglie economiche di intervento.

Sostanze attive e ausiliari: per ciascuna avversità sono riportati i mezzi di difesa da utilizzare: ausiliari, tecniche basate sull'uso di feromoni, prodotti fitosanitari a base di microrganismi, prodotti fitosanitari a base di sostanze chimiche.

E' ammesso l'uso delle sole sostanze attive indicate nella colonna "Sostanze attive e ausiliari". I numeri che sono riportati a fianco di alcune sostanze attive (s.a.) indicano il corrispondente numero della nota, riportata nella colonna "Limitazioni d'uso e note", da riferirsi a quella specifica sostanza. Quando lo stesso numero è riportato a fianco di più s.a., la limitazione d'uso si riferisce al numero complessivo di trattamenti realizzabili con tutti i prodotti indicati. Il loro impiego deve quindi considerarsi alternativo.

Limitazioni d'uso e note: vengono riportate indicazioni riferite alla singola sostanza attiva, il numero degli interventi ecc. ed eventuali note.

Le limitazioni d'uso costituiscono sempre un obbligo.

Le singole sostanze attive possono essere utilizzate solo contro le avversità per le quali sono state indicate nelle relative schede di difesa integrata e non contro qualsiasi avversità. Possono essere utilizzati anche prodotti fitosanitari pronti all'impiego o miscele estemporanee contenenti una miscela di sostanze attive purché queste siano indicate per la coltura e per l'avversità, salvo diverse indicazioni.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

(Controllo delle infestanti)

Le norme di controllo delle infestanti sono ripartite in schede distinte per ciascuna coltura. In ogni scheda vengono riportate le seguenti voci:

Epoca d'impiego: viene riportata la fase fenologica a cui si riferisce la strategia di controllo

Infestanti: sono riportate le tipologie delle infestanti controllate.

Criteri d'intervento: per ciascuna tipologia di infestante sono indicati i criteri di intervento che possono essere adottati per un corretto controllo (agronomico, chimico); sono riportate anche eventuali soglie economiche di intervento.

Sostanze attive: vengono indicate le sostanze attive e la percentuale di sostanza attiva sulla base della quale viene impostata la dose di intervento, tenendo come riferimento uno dei formulati commerciali contenenti la s.a. in oggetto e normalmente utilizzati.

Dose litri o kg/ha: in relazione alla colonna precedente viene indicata la dose di utilizzo a cui possono essere impiegate le s.a. per ciascuna applicazione; nel caso si impiegassero formulati commerciali con diversa percentuale di sostanze attive occorrerà calcolare la dose in modo da distribuire la stessa quantità di sostanza attiva per ettaro.

Limitazioni d'uso e note: vengono riportate indicazioni e limitazioni d'uso dei mezzi di controllo delle infestanti richiamati nelle colonne precedenti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO

ELENCO DELLE ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE

In Sardegna sono presenti due tipi di zone con svantaggi naturali:

- zone montane di cui all'articolo 18 del Reg. (CE) n. 1257/99 e s.m.i. delimitate ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 della Direttiva CEE 75/268 del 28 aprile 1975;
- zone svantaggiate di cui all'articolo 19 del Reg. (CE) n. 1257/99 e s.m.i. delimitate ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 4 della Direttiva CEE 75/268 del 28 aprile 1975.

Ai sensi dell'Allegato II al Reg. (CE) n. 817/2004, punto 9.3.V.B secondo trattino, di seguito si segnalano le modifiche riguardanti gli elenchi delle zone svantaggiate adottati o modificati dalle direttive del Consiglio e dalla Commissione.

Tali modifiche non hanno riguardato l'estensione e i limiti delle zone svantaggiate inserite nei suddetti elenchi ma esclusivamente l'appartenenza di tali zone a Comuni della Regione Sardegna di nuova istituzione.

I comuni di Erula, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Padru, Sant'Antonio di Gallura, Tergu, Castiadas, Masainas, Piscinas, Villaperuccio, Curcuris, Siamanna, Siapiccia, Soddì, Cardedu e Lodine, poichè di recente istituzione non sono inseriti negli elenchi allegati alle Direttive n. 75/273/CEE e n. 84/167/CEE.

Considerato che il territorio dei Comuni di nuova istituzione deriva da Comuni il cui territorio era già stato riconosciuto totalmente montano o totalmente svantaggiato ai sensi della Direttiva CEE 75/268 del 28 aprile 1975 e inseriti negli elenchi allegati alle Direttive n. 75/273/CEE e n. 84/167/CEE, è stata attribuita la classificazione dei Comuni di provenienza.

Altro aspetto da segnalare riguarda il territorio dell'ex Comune di Nuchis, che è stato assorbito precedentemente al 1975 dai Comuni di Tempio Pausania (fogli da 1 a 7) e Olbia (fogli da 8 a 28), interamente delimitati ai sensi dell'art. 3 paragrafo 4 della Direttiva CEE 75/268 del 28 aprile 1975 e inseriti negli elenchi allegati alle Direttive n. 75/273/CEE e n. 84/167/CEE. Dal punto di vista catastale esiste invece ancora il Comune censuario di Nuchis, che pertanto è da considerarsi interamente svantaggiato ai sensi dell'art. 3 paragrafo 4 della Direttiva CEE 75/268 del 28 aprile 1975.

Alcuni Comuni della Sardegna sono transitati alle Province di Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio Campidano e Carbonia-Iglesias di recente istituzione con conseguente cambio di Provincia e attribuzione del nuovo codice Istat. Tali variazioni però non sono ancora state recepite dagli uffici del catasto e pertanto i dati catastali relativi alle particelle ricadenti in tali Comuni si riferiscono alle vecchie Province.

Nella tabella 1 si riporta l'elenco dei Comuni della Sardegna con indicata l'altimetria e l'eventuale appartenenza del territorio comunale a zone delimitate ai sensi della Direttiva CEE 75/268 del 28 aprile 1975 e inserite negli elenchi allegati alle Direttive n. 75/273/CEE e n. 84/167/CEE.

Nella colonna "ALTIMETRIA" della tabella 1 sono riportate le altimetrie con la seguente descrizione:

-CL = collina litoranea;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

-CI = collina interna;

-P = pianura;

-M = montagna.

Nella colonna "TIPO DI ZONA" della tabella 1 è riportata l'eventuale delimitazione del territorio comunale ai sensi della Direttiva CEE 75/268 del 28 aprile 1975 con la seguente descrizione:

-3 = territorio comunale totalmente montano ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 della Direttiva CEE 75/268 del 28 aprile 1975;

-3[^] = territorio comunale parzialmente montano ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 della Direttiva CEE 75/268 del 28 aprile 1975 e parzialmente non delimitato;

-4 = territorio comunale totalmente svantaggiato ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 4 della Direttiva CEE 75/268 del 28 aprile 1975;

-3[^] 4[^] = territorio comunale parzialmente montano ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 della Direttiva CEE 75/268 del 28 aprile 1975 e parzialmente svantaggiato ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 4 della Direttiva CEE 75/268 del 28 aprile 1975;

-E = territorio comunale non delimitato ai sensi della Direttiva CEE 75/268 del 28 aprile 1975.

Tabella 1 Elenco dei Comuni della Sardegna con indicata l'altimetria e l'eventuale appartenenza del territorio comunale a zone delimitate ai sensi della Direttiva CEE 75/268 del 28 aprile 1975 e inserite negli elenchi allegati alle Direttive n. 75/273/CEE e n. 84/167/CEE

CODICE ISTAT	DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE PROVINCIA	SIGLA PROVINCIA	ALTIMETRIA	TIPO DI ZONA
092002	Armungia	CAGLIARI	CA	CI	4
092003	Assemini	CAGLIARI	CA	P	4
092004	Ballao	CAGLIARI	CA	CI	4
092005	Barrali	CAGLIARI	CA	CI	4
092008	Burcei	CAGLIARI	CA	CI	3
092009	Cagliari	CAGLIARI	CA	P	E
092011	Capoterra	CAGLIARI	CA	CL	4
092106	Castiadas	CAGLIARI	CA	CL	4
092015	Decimomannu	CAGLIARI	CA	P	E
092016	Decimoputzu	CAGLIARI	CA	P	4
092017	Dolianova	CAGLIARI	CA	CI	4
092018	Domus de Maria	CAGLIARI	CA	CL	4
092020	Donori	CAGLIARI	CA	P	4
092108	Elmas	CAGLIARI	CA	P	E
092110	Escalaplano	CAGLIARI	CA	CI	4
092111	Escolca	CAGLIARI	CA	CI	4
092112	Esterzili	CAGLIARI	CA	M	3
092113	Gergei	CAGLIARI	CA	CI	4
092024	Gesico	CAGLIARI	CA	CI	4
092027	Goni	CAGLIARI	CA	CI	3
092030	Guamaggiore	CAGLIARI	CA	CI	4
092031	Guasila	CAGLIARI	CA	P	4
092114	Isili	CAGLIARI	CA	CI	3



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CODICE ISTAT	DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE PROVINCIA	SIGLA PROVINCIA	ALTIMETRIA	TIPO DI ZONA
092036	Mandas	CAGLIARI	CA	CI	4
092037	Maracalagonis	CAGLIARI	CA	CL	4
092038	Monastir	CAGLIARI	CA	P	E
092109	Mon serrato	CAGLIARI	CA	P	E
092039	Muravera	CAGLIARI	CA	CL	4
092115	Nuragus	CAGLIARI	CA	CI	4
092116	Nurallao	CAGLIARI	CA	CI	4
092042	Nuraminis	CAGLIARI	CA	P	E
092117	Nurri	CAGLIARI	CA	CI	4
092118	Orroli	CAGLIARI	CA	CI	4
092044	Ortacesus	CAGLIARI	CA	P	4
092048	Pimentel	CAGLIARI	CA	P	4
092050	Pula	CAGLIARI	CA	CL	4
092051	Quartu Sant'Elena	CAGLIARI	CA	P	4
092105	Quartucciu	CAGLIARI	CA	P	E
092119	Sadali	CAGLIARI	CA	M	3
092053	Samatzai	CAGLIARI	CA	P	4
092054	San Basilio	CAGLIARI	CA	CI	4
092058	San Nicolò Gerrei	CAGLIARI	CA	CI	3
092059	San Sperate	CAGLIARI	CA	P	E
092064	San Vito	CAGLIARI	CA	CL	4
092061	Sant'Andrea Frius	CAGLIARI	CA	CI	4
092066	Sarroch	CAGLIARI	CA	CL	4
092068	Selargius	CAGLIARI	CA	P	E
092069	Selegas	CAGLIARI	CA	CI	4
092070	Senorbi	CAGLIARI	CA	CI	E
092071	Serdiana	CAGLIARI	CA	P	3 [^] - 4 [^]
092120	Serri	CAGLIARI	CA	CI	4
092074	Sestu	CAGLIARI	CA	P	E
092075	Settimo San Pietro	CAGLIARI	CA	P	E
092121	Seulo	CAGLIARI	CA	M	3
092078	Siliqua	CAGLIARI	CA	P	4
092079	Silius	CAGLIARI	CA	CI	3
092080	Sinnai	CAGLIARI	CA	CL	3
092081	Siurgus Donigala	CAGLIARI	CA	CI	4
092082	Soleminis	CAGLIARI	CA	P	4
092083	Suelli	CAGLIARI	CA	CI	4
092084	Teulada	CAGLIARI	CA	CL	4
092088	Ussana	CAGLIARI	CA	P	E
092090	Uta	CAGLIARI	CA	P	4
092091	Vallermosa	CAGLIARI	CA	P	4
092099	Villa San Pietro	CAGLIARI	CA	CL	4
092122	Villanova Tulo	CAGLIARI	CA	CI	4
092097	Villaputzu	CAGLIARI	CA	CL	4
092098	Villasalto	CAGLIARI	CA	CI	3
092100	Villasimius	CAGLIARI	CA	CL	4
092101	Villasor	CAGLIARI	CA	P	E
092102	Villaspeciosa	CAGLIARI	CA	P	4



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CODICE ISTAT	DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE PROVINCIA	SIGLA PROVINCIA	ALTIMETRIA	TIPO DI ZONA
107001	Buggerru	CARBONIA - IGLESIAS	CI	CL	4
107002	Calasetta	CARBONIA - IGLESIAS	CI	CL	4
107003	Carbonia	CARBONIA - IGLESIAS	CI	CL	4
107004	Carloforte	CARBONIA - IGLESIAS	CI	CL	E
107005	Domusnovas	CARBONIA - IGLESIAS	CI	CI	4
107006	Fluminimaggiore	CARBONIA - IGLESIAS	CI	CL	4
107007	Giba	CARBONIA - IGLESIAS	CI	CL	4
107008	Gonnesa	CARBONIA - IGLESIAS	CI	CL	E
107009	Iglesias	CARBONIA - IGLESIAS	CI	CL	4
107010	Masainas	CARBONIA - IGLESIAS	CI	CL	4
107011	Musei	CARBONIA - IGLESIAS	CI	CI	4
107012	Narcao	CARBONIA - IGLESIAS	CI	CI	4
107013	Nuxis	CARBONIA - IGLESIAS	CI	CI	4
107014	Perdaxius	CARBONIA - IGLESIAS	CI	CI	4
107015	Piscinas	CARBONIA - IGLESIAS	CI	CL	4
107016	Portoscuso	CARBONIA - IGLESIAS	CI	CL	E
107017	San Giovanni Suergiu	CARBONIA - IGLESIAS	CI	CL	4
107018	Santadi	CARBONIA - IGLESIAS	CI	CI	4
107019	Sant'Anna Arresi	CARBONIA - IGLESIAS	CI	CL	E
107020	Sant'Antioco	CARBONIA - IGLESIAS	CI	CL	E
107021	Tratalias	CARBONIA - IGLESIAS	CI	CL	4
107022	Villamassargia	CARBONIA - IGLESIAS	CI	CI	3^ - 4^
107023	Villaperuccio	CARBONIA - IGLESIAS	CI	CI	4
106001	Arbus	MEDIO CAMPIDANO	VS	CL	4
106002	Barumini	MEDIO CAMPIDANO	VS	CI	4
106003	Collinas	MEDIO CAMPIDANO	VS	CI	4
106004	Furtei	MEDIO CAMPIDANO	VS	P	4
106005	Genuri	MEDIO CAMPIDANO	VS	CI	4
106006	Gesturi	MEDIO CAMPIDANO	VS	CI	3^ - 4^
106007	Gonnosfanadiga	MEDIO CAMPIDANO	VS	CI	4
106008	Guspini	MEDIO CAMPIDANO	VS	P	4
106009	Las Plassas	MEDIO CAMPIDANO	VS	CI	4
106010	Lunamatrona	MEDIO CAMPIDANO	VS	P	4
106011	Pabillonis	MEDIO CAMPIDANO	VS	P	E
106012	Pauli Arbarei	MEDIO CAMPIDANO	VS	P	4
106013	Samassi	MEDIO CAMPIDANO	VS	P	E
106014	San Gavino Monreale	MEDIO CAMPIDANO	VS	P	E
106015	Sanluri	MEDIO CAMPIDANO	VS	P	E
106016	Sardara	MEDIO CAMPIDANO	VS	P	4
106017	Segariu	MEDIO CAMPIDANO	VS	P	E
106018	Serramanna	MEDIO CAMPIDANO	VS	P	E
106019	Serrenti	MEDIO CAMPIDANO	VS	P	E
106020	Setzu	MEDIO CAMPIDANO	VS	CI	4
106021	Siddi	MEDIO CAMPIDANO	VS	CI	4
106022	Tuili	MEDIO CAMPIDANO	VS	CI	4
106023	Turri	MEDIO CAMPIDANO	VS	CI	4
106024	Ussaramanna	MEDIO CAMPIDANO	VS	CI	4
106025	Villacidro	MEDIO CAMPIDANO	VS	CI	4



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CODICE ISTAT	DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE PROVINCIA	SIGLA PROVINCIA	ALTIMETRIA	TIPO DI ZONA
106026	Villamar	MEDIO CAMPIDANO	VS	P	4
106027	Villanovaforru	MEDIO CAMPIDANO	VS	CI	4
106028	Villanovafranca	MEDIO CAMPIDANO	VS	CI	4
091001	Aritzo	NUORO	NU	M	3
091003	Atzara	NUORO	NU	CI	4
091004	Austis	NUORO	NU	CI	4
091007	Belvi	NUORO	NU	M	3
091008	Birori	NUORO	NU	CI	4
091009	Bitti	NUORO	NU	M	3
091010	Bolotana	NUORO	NU	CI	4
091011	Borore	NUORO	NU	CI	4
091012	Bortigali	NUORO	NU	CI	4
091016	Desulo	NUORO	NU	M	3
091017	Dorgali	NUORO	NU	CL	4
091018	Dualchi	NUORO	NU	CI	4
091024	Fonni	NUORO	NU	M	3
091025	Gadoni	NUORO	NU	M	3
091027	Galtelli	NUORO	NU	CL	4
091028	Gavoi	NUORO	NU	M	3
091033	Irgoli	NUORO	NU	CL	4
091038	Lei	NUORO	NU	CI	4
091040	Loculi	NUORO	NU	CL	4
091041	Lodè	NUORO	NU	CL	3
091104	Lodine	NUORO	NU	M	3
091043	Lula	NUORO	NU	M	3
091044	Macomer	NUORO	NU	CI	4
091046	Mamoiada	NUORO	NU	M	3
091047	Meana Sardo	NUORO	NU	CI	3
091050	Noragugume	NUORO	NU	CI	4
091051	Nuoro	NUORO	NU	CI	4
091055	Oliena	NUORO	NU	CI	4
091056	Ollolai	NUORO	NU	M	3
091057	Olzai	NUORO	NU	CI	4
091058	Onani	NUORO	NU	M	3
091059	Onifai	NUORO	NU	CL	4
091060	Oniferi	NUORO	NU	CI	4
091061	Orani	NUORO	NU	CI	4
091062	Orgosolo	NUORO	NU	M	3
091063	Orosei	NUORO	NU	CL	4
091064	Orotelli	NUORO	NU	CI	4
091066	Ortueri	NUORO	NU	CI	4
091067	Orune	NUORO	NU	M	3
091068	Osidda	NUORO	NU	M	3
091070	Ottana	NUORO	NU	CI	4
091071	Ovodda	NUORO	NU	M	3
091073	Posada	NUORO	NU	CL	4
091077	Sarule	NUORO	NU	M	3
091083	Silanus	NUORO	NU	CI	4



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CODICE ISTAT	DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE PROVINCIA	SIGLA PROVINCIA	ALTIMETRIA	TIPO DI ZONA
091084	Sindia	NUORO	NU	CI	4
091085	Siniscola	NUORO	NU	CL	4
091086	Sorgono	NUORO	NU	CI	4
091090	Teti	NUORO	NU	CI	3
091091	Tiana	NUORO	NU	M	3
091093	Tonara	NUORO	NU	M	3
091094	Torpè	NUORO	NU	CL	4
105001	Arzana	OGLIASTRA	OG	M	3
105002	Bari Sardo	OGLIASTRA	OG	CL	4
105003	Baunei	OGLIASTRA	OG	CL	4
105004	Cardedu	OGLIASTRA	OG	CL	3
105005	Elini	OGLIASTRA	OG	CL	3
105006	Gairo	OGLIASTRA	OG	CL	3
105007	Girasole	OGLIASTRA	OG	CL	4
105008	Ilbono	OGLIASTRA	OG	CL	4
105009	Jerzu	OGLIASTRA	OG	CL	3
105010	Lanusei	OGLIASTRA	OG	CL	3
105011	Loceri	OGLIASTRA	OG	CL	4
105012	Lotzorai	OGLIASTRA	OG	CL	4
105013	Osini	OGLIASTRA	OG	CL	3
105014	Perdasdefogu	OGLIASTRA	OG	CI	4
105015	Seui	OGLIASTRA	OG	M	3
105016	Talana	OGLIASTRA	OG	M	3
105017	Tertenia	OGLIASTRA	OG	CL	3
105018	Tortolì	OGLIASTRA	OG	CL	4
105019	Triei	OGLIASTRA	OG	CL	4
105020	Ulassai	OGLIASTRA	OG	CI	3
105021	Urzulei	OGLIASTRA	OG	M	3
105022	Ussassai	OGLIASTRA	OG	M	3
105023	Villagrande Strisaili	OGLIASTRA	OG	M	3
104001	Aggius	OLBIA - TEMPIO	OT	CL	4
104002	Aglientu	OLBIA - TEMPIO	OT	CL	4
104003	Alà dei Sardi	OLBIA - TEMPIO	OT	M	3
104004	Arzachena	OLBIA - TEMPIO	OT	CL	4
104005	Badesi	OLBIA - TEMPIO	OT	CL	4
104006	Berchidda	OLBIA - TEMPIO	OT	CI	4
104007	Bortigiadas	OLBIA - TEMPIO	OT	CL	4
104008	Buddusò	OLBIA - TEMPIO	OT	M	3
104009	Budoni	OLBIA - TEMPIO	OT	CL	4
104010	Calangianus	OLBIA - TEMPIO	OT	CI	4
104011	Golfo Aranci	OLBIA - TEMPIO	OT	CL	4
104012	La Maddalena	OLBIA - TEMPIO	OT	CL	E
104013	Loiri Porto San Paolo	OLBIA - TEMPIO	OT	CL	4
104014	Luogosanto	OLBIA - TEMPIO	OT	CL	4
104015	Luras	OLBIA - TEMPIO	OT	CI	4
104016	Monti	OLBIA - TEMPIO	OT	CI	4
104017	Olbia	OLBIA - TEMPIO	OT	CL	4
104018	Oschiri	OLBIA - TEMPIO	OT	CI	4



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CODICE ISTAT	DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE PROVINCIA	SIGLA PROVINCIA	ALTIMETRIA	TIPO DI ZONA
104019	Padru	OLBIA - TEMPIO	OT	CI	3
104020	Palau	OLBIA - TEMPIO	OT	CL	3
104021	San Teodoro	OLBIA - TEMPIO	OT	CL	4
104022	Santa Teresa Gallura	OLBIA - TEMPIO	OT	CL	4
104023	Sant'Antonio di Gallura	OLBIA - TEMPIO	OT	CI	4
104024	Telti	OLBIA - TEMPIO	OT	CI	4
104025	Tempio Pausania	OLBIA - TEMPIO	OT	CL	4
104026	Trinità d'Agultu e Vignola	OLBIA - TEMPIO	OT	CL	4
095001	Abbasanta	ORISTANO	OR	CI	4
095002	Aidomaggiore	ORISTANO	OR	CI	4
095003	Albagiara	ORISTANO	OR	CI	3
095004	Ales	ORISTANO	OR	CI	4
095005	Allai	ORISTANO	OR	CI	4
095006	Arborea	ORISTANO	OR	P	E
095007	Ardauli	ORISTANO	OR	CI	4
095008	Assolo	ORISTANO	OR	CI	4
095009	Asuni	ORISTANO	OR	CI	4
095010	Baradili	ORISTANO	OR	CI	4
095011	Baratili San Pietro	ORISTANO	OR	P	E
095012	Baressa	ORISTANO	OR	CI	4
095013	Bauladu	ORISTANO	OR	P	4
095014	Bidonì	ORISTANO	OR	CI	4
095015	Bonarcado	ORISTANO	OR	CI	4
095016	Boroneddu	ORISTANO	OR	P	4
095079	Bosa	ORISTANO	OR	CL	4
095017	Busachi	ORISTANO	OR	CI	4
095018	Cabras	ORISTANO	OR	P	4
095019	Cuglieri	ORISTANO	OR	CI	4
095077	Curcuris	ORISTANO	OR	CI	4
095080	Flussio	ORISTANO	OR	CL	4
095020	Fordongianus	ORISTANO	OR	CI	4
095081	Genoni	ORISTANO	OR	CI	3^ 4^
095021	Ghilarza	ORISTANO	OR	P	4
095022	Gonnoscodina	ORISTANO	OR	CI	4
095023	Gonnosnò	ORISTANO	OR	CI	4
095024	Gonnostramatza	ORISTANO	OR	CI	4
095082	Laconi	ORISTANO	OR	CI	3
095083	Magomadas	ORISTANO	OR	CL	4
095025	Marrubiu	ORISTANO	OR	P	4
095026	Masullas	ORISTANO	OR	CI	4
095027	Milis	ORISTANO	OR	P	E
095084	Modolo	ORISTANO	OR	CL	4
095028	Mogorella	ORISTANO	OR	CI	4
095029	Mogoro	ORISTANO	OR	P	E
095085	Montresta	ORISTANO	OR	CL	4
095030	Morgongiori	ORISTANO	OR	CI	4
095031	Narbolia	ORISTANO	OR	P	4
095032	Neoneli	ORISTANO	OR	CI	4



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CODICE ISTAT	DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE PROVINCIA	SIGLA PROVINCIA	ALTIMETRIA	TIPO DI ZONA
095033	Norbello	ORISTANO	OR	CI	4
095034	Nughedu Santa Vittoria	ORISTANO	OR	CI	4
095035	Nurachi	ORISTANO	OR	P	E
095036	Nureci	ORISTANO	OR	CI	4
095037	Ollastra	ORISTANO	OR	P	4
095038	Oristano	ORISTANO	OR	P	E
095039	Palmas Arborea	ORISTANO	OR	P	4
095040	Pau	ORISTANO	OR	CI	4
095041	Paulilatino	ORISTANO	OR	P	4
095042	Pompu	ORISTANO	OR	CI	4
095043	Riola Sardo	ORISTANO	OR	P	4
095044	Ruinas	ORISTANO	OR	CI	4
095086	Sagama	ORISTANO	OR	CI	4
095045	Samugheo	ORISTANO	OR	CI	4
095046	San Nicolò d'Arcidano	ORISTANO	OR	P	E
095050	San Vero Milis	ORISTANO	OR	P	4
095047	Santa Giusta	ORISTANO	OR	P	4
095049	Santu Lussurgiu	ORISTANO	OR	CI	4
095051	Scano di Montiferro	ORISTANO	OR	CI	4
095052	Sedilo	ORISTANO	OR	CI	4
095053	Seneghe	ORISTANO	OR	CI	4
095054	Senis	ORISTANO	OR	CI	4
095055	Sennariolo	ORISTANO	OR	CI	4
095056	Siamaggiore	ORISTANO	OR	P	4
095057	Siamanna	ORISTANO	OR	P	4
095076	Siapiccia	ORISTANO	OR	P	4
095058	Simala	ORISTANO	OR	CI	4
095059	Simaxis	ORISTANO	OR	P	4
095060	Sini	ORISTANO	OR	CI	4
095061	Siris	ORISTANO	OR	CI	4
095078	Soddì	ORISTANO	OR	P	4
095062	Solarussa	ORISTANO	OR	P	E
095063	Sorradile	ORISTANO	OR	CI	4
095087	Suni	ORISTANO	OR	CI	4
095064	Tadasuni	ORISTANO	OR	P	4
095065	Terralba	ORISTANO	OR	P	E
095088	Tinnura	ORISTANO	OR	CI	4
095066	Tramatza	ORISTANO	OR	P	4
095067	Tresnuraghes	ORISTANO	OR	CI	4
095068	Ulà Tirso	ORISTANO	OR	CI	3 [^] - 4 [^]
095069	Uras	ORISTANO	OR	P	E
095070	Usellus	ORISTANO	OR	CI	4
095048	Villa Sant'Antonio	ORISTANO	OR	CI	4
095073	Villa Verde	ORISTANO	OR	CI	4
095071	Villanova Truschedu	ORISTANO	OR	P	4
095072	Villaurbana	ORISTANO	OR	CI	4
095074	Zeddiani	ORISTANO	OR	P	E
095075	Zerfaliu	ORISTANO	OR	P	4



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CODICE ISTAT	DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE PROVINCIA	SIGLA PROVINCIA	ALTIMETRIA	TIPO DI ZONA
090003	Alghero	SASSARI	SS	P	E
090004	Anela	SASSARI	SS	M	3
090005	Ardara	SASSARI	SS	CI	4
090007	Banari	SASSARI	SS	CI	4
090008	Benetutti	SASSARI	SS	CI	4
090010	Bessude	SASSARI	SS	CI	4
090011	Bonnanaro	SASSARI	SS	CI	4
090012	Bono	SASSARI	SS	CI	4
090013	Bonorva	SASSARI	SS	CI	4
090015	Borutta	SASSARI	SS	CI	E
090016	Bottida	SASSARI	SS	CI	4
090018	Bultei	SASSARI	SS	M	3
090019	Bulzi	SASSARI	SS	CL	4
090020	Burgos	SASSARI	SS	CI	4
090022	Cargeghe	SASSARI	SS	CI	4
090023	Castelsardo	SASSARI	SS	CL	E
090024	Cheremule	SASSARI	SS	CI	4
090025	Chiararamonti	SASSARI	SS	CI	4
090026	Codrongianus	SASSARI	SS	CI	4
090027	Cossoine	SASSARI	SS	CI	4
090088	Erula	SASSARI	SS	CI	4
090028	Esporlatu	SASSARI	SS	CI	4
090029	Florinas	SASSARI	SS	CI	4
090030	Giave	SASSARI	SS	CI	4
090031	Illorai	SASSARI	SS	CI	4
090032	Ittireddu	SASSARI	SS	CI	4
090033	Ittiri	SASSARI	SS	CI	3^
090034	Laerru	SASSARI	SS	CI	4
090038	Mara	SASSARI	SS	CI	4
090039	Martis	SASSARI	SS	CI	4
090040	Monteleone Rocca Doria	SASSARI	SS	CI	4
090042	Mores	SASSARI	SS	CI	4
090043	Muros	SASSARI	SS	CI	E
090044	Nughedu San Nicolò	SASSARI	SS	CI	4
090045	Nule	SASSARI	SS	CI	4
090046	Nulvi	SASSARI	SS	CI	4
090048	Olmedo	SASSARI	SS	P	4
090050	Osilo	SASSARI	SS	CI	4
090051	Ossi	SASSARI	SS	CI	3^
090052	Ozieri	SASSARI	SS	CI	4
090053	Padria	SASSARI	SS	CI	4
090055	Pattada	SASSARI	SS	M	3
090056	Perfugas	SASSARI	SS	CI	4
090057	Ploaghe	SASSARI	SS	CI	4
090058	Porto Torres	SASSARI	SS	P	E
090059	Pozzomaggiore	SASSARI	SS	CI	4
090060	Putifigari	SASSARI	SS	CL	4
090061	Romana	SASSARI	SS	CI	4



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CODICE ISTAT	DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE PROVINCIA	SIGLA PROVINCIA	ALTIMETRIA	TIPO DI ZONA
090087	Santa Maria Coghinas	SASSARI	SS	P	E
090064	Sassari	SASSARI	SS	P	3^
090065	Sedini	SASSARI	SS	CL	4
090066	Semestene	SASSARI	SS	CI	4
090067	Sennori	SASSARI	SS	CI	3^
090068	Siligo	SASSARI	SS	CI	4
090069	Sorso	SASSARI	SS	P	E
090089	Stintino	SASSARI	SS	P	E
090086	Tergu	SASSARI	SS	CI	4^
090071	Thiesi	SASSARI	SS	CI	4
090072	Tissi	SASSARI	SS	P	E
090073	Torralba	SASSARI	SS	CI	4
090075	Tula	SASSARI	SS	CI	4
090076	Uri	SASSARI	SS	P	4
090077	Usini	SASSARI	SS	P	E
090079	Valledoria	SASSARI	SS	CL	E
090082	Viddalba	SASSARI	SS	CL	4
090078	Villanova Monteleone	SASSARI	SS	CL	4



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nella tabella 2 si riporta, per i Comuni il cui territorio è parzialmente montano e parzialmente non delimitato (3[^]) e per i comuni il cui territorio è parzialmente montano e parzialmente svantaggiato (3[^] 4[^]), il dettaglio dei fogli catastali riconosciuti montani o svantaggiati e di quelli non delimitati.

Tabella 2

Comuni parzialmente delimitati con indicazione per ciascun territorio comunale dei fogli catastali ⁽¹⁾ riconosciuti montani, svantaggiati e di quelli non delimitati.

CODICE ISTAT	DENOMINAZIONE COMUNE	SIGLA PROVINCIA	SEZIONE	FOGLI IN ZONA MONTANA	FOGLI IN ZONA SVANTAGGIATA	FOGLI NON DELIMITATI
090033	ITTIRI	SS		2, 5-16, 19, 24, 25, 28-30, 39, 40, 43-46, 54, 61, 62, 72	Nessuno	Tutti gli altri
090051	OSSI	SS		1, 2, 4, 15, 18-21, 25-29, 31,32	Nessuno	Tutti gli altri
090067	SENNORI	SS		1, 10, 15, 16, 19-21, 23, 24	Nessuno	Tutti gli altri
090064	SASSARI	SS	N (NURRA)	27, 45, 49-53, 56, 57, 61, 62, 65, 70, 75, 84	Nessuno	Tutti gli altri
			A (AGRO)	41-43, 58, 59, 112, 129, 142, 143, 145, 146	Nessuno	Tutti gli altri
090086	TERGU	SS	A - TERGU/CASTELSARDO	Nessuno	Tutti gli altri	15, 16, 20, 21
106006	GESTURI	MC		1-5, 11, 18	6-10, 12-17, 19-33	Nessuno
107023	VILLAMASSARGIA	CI	A, B, C, D	Nessuno	Tutti i fogli	Nessuno
			E	3-14	1, 2	Nessuno
			F	6	1-5, 7-10	Nessuno
			G	Tutti i fogli	Nessuno	Nessuno
092071	SERDIANA	CA		1-4	5-51	Nessuno
095068	ULA TIRSO	OR		9-17	1-8	Nessuno
095081	GENONI	OR		17-21, 27-33	1-16, 22-26	Nessuno

¹ () Il trattino tra due numeri, es. 5-16, indica dal foglio 5 al foglio 16